PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

18.9.2007 PE393.975v01-00

EMENDAMENTI 71-76

Progetto di relazione **(PE391.992v01-00)**
di Maria da Assunção Esteves
Adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali

Iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese (06480/2007 – C6-0129/2007 – 2007/0807(CNS))

Testo della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou

Emendamento 71
Considerando 5

(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata irrogata ***al fine***	(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata irrogata ***in***

di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, o delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.	***palese e flagrante violazione dei diritti dell'uomo e delle Costituzioni degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento presentato da Fausto Correia

Emendamento 72
Considerando 5

(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata ***irrogata al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, o delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi***.	(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata ***determinata in palese e inammissibile violazione dei diritti fondamentali sui quali è fondata l'Unione europea***.

Or. pt

Motivazione

Il riferimento incondizionato ai diritti fondamentali previsti da ogni Costituzione nazionale proposto dalla relatrice può comportare un'applicazione differenziata della decisione quadro e l'estensione, per via interpretativa, dei motivi di esonero del riconoscimento e di esecuzione della stessa, il che sarebbe altamente lesivo degli obiettivi di armonizzazione dello spazio giudiziario europeo in materia penale. D'altro canto, sembra altresì riduttiva la mera

indicazione dei motivi di discriminazione, come risulta dalla proposta di decisione quadro.

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou

Emendamento 73
Articolo 1, paragrafo 1

1. Obiettivo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata nonché di migliorare la protezione delle vittime, sorveglia ***le misure*** condizionali imposte sulla base di una sentenza emessa in un altro Stato membro ***o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza*** e prende tutte le altre decisioni in relazione all'esecuzione della sentenza, nella misura in cui ciò sia di sua competenza.	1. Obiettivo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata nonché di migliorare la protezione delle vittime, sorveglia ***l'esecuzione delle sospensioni*** condizionali ***della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali*** imposte ***a una persona che abbia la residenza legale e abituale in detto Stato membro*** sulla base di una sentenza emessa in un altro Stato membro e prende tutte le altre decisioni in relazione all'esecuzione della sentenza, nella misura in cui ciò sia di sua competenza.

Or. en

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou

Emendamento 74
Articolo 2, lettera g bis) (nuova)

	g bis) "residenza legale e abituale", il luogo abituale di soggiorno di una persona la cui presenza nello Stato membro in cui si trova tale luogo è legittima.

Or. en

Emendamento presentato da Fausto Correia

Emendamento 75
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. In caso di adattamento di misure condizionali o sanzioni sostitutive ai sensi del paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione notifica senza indugio tale decisione all'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione. Dopo la notifica, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione può decidere di ritirare il certificato e la sentenza, nonché la decisione di libertà condizionale, se è questo il caso. In tale circostanza, deve essere garantito il diritto di audizione alla persona condannata.

Or. pt

Motivazione

Così come nell'adozione della decisione di trasferimento viene riconosciuto il diritto di audizione alla persona condannata, deve essere assicurato un uguale diritto anche nell'ipotesi contraria (di revoca di tale decisione).

Emendamento presentato da Fausto Correia

Emendamento 76
Articolo 12, paragrafo 2

2. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione può riservarsi la competenza per tutte le ulteriori decisioni relative alle condanne condizionali. In tal caso, a tutti gli ulteriori effetti della sentenza si applica la legislazione dello Stato di emissione.	***soppresso***

Or. pt

Motivazione

Qualora sia approvato l'emendamento 70 proposto dalla relatrice, va soppresso l'articolo 12, paragrafo 2.